

Divisione I
Servizio Risorse Umane
Ufficio Personale Dirigente e T.A.

Prot.n. 7934

Viterbo, 17/05/2018

Ai Responsabili di Struttura
Al Personale Tecnico amministrativo

Oggetto: CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018 e nuove disposizioni in materia di visite fiscali

Sono qui di seguito riassunte le principali novità in tema di ferie, permessi e assenze previste dal CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, siglato il 19 aprile 2018, e le nuove disposizioni in materia di visite fiscali.

Unioni civili (art. 19)

Tutte le disposizioni riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole *coniuge, coniugi* o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ferie e riposi solidali (art. 46)

Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenze di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolare esigenze di salute:

- le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti i 20 giorni annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;
- le quattro giornate di festività soppresse.

La procedura prevede che i dipendenti che si trovino in tali condizioni di necessità possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e riposi solidali per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, con allegata certificazione che comprovi lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

L'Amministrazione rende quindi nota a tutto il personale tale esigenza, garantendo l'anonimato del dipendente.

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Il dipendente richiedente può usufruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, delle 18 ore di permesso per gravi motivi e dei riposi compensativi maturati.

Le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Ove queste cessino, i giorni e i riposi ancora non fruiti tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Permesso retribuito per lutto (art. 47)

Sono concessi al dipendente tre giorni per lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente, che devono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

Permesso retribuito per matrimonio (art. 47)

Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, che possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari – c.d. gravi motivi ore (art. 48)

Al dipendente possono essere concesse a domanda 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per i particolari motivi personali o familiari già previsti nel Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell'Università degli Studi della Tuscia, art. 11*bis*.

I permessi non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora e non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore o a recuperi compensativi.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (art. 49)

I permessi di cui all'art. 33, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono essere fruiti come tre giorni al mese o frazionabili ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 51)

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comportamento.

I permessi orari:

- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore o a recuperi compensativi;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
- ai fini del computo del periodo di comportamento, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

I permessi possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata. In tale ipotesi:

- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;

- viene applicata la medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

In entrambe le ipotesi di fruizione dei permessi, l'assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Non è quindi prevista la giustificazione mediante autocertificazione.

Ai fini della giustificazione dell'assenza sul cartellino delle presenze nel sistema Infoweb, il dipendente dovrà ricorrere al giustificativo *visite art. 51*.

Sono qui di seguito elencati gli unici casi nei quali le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sono imputate a malattia e non è necessario l'utilizzo delle 18 ore di permesso annuali:

- a) nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami e la situazione incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata a malattia ed è giustificata mediante certificato del medico curante (che attesta l'evento morboso) e attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, che, nell'ipotesi di controllo medico legale, giustificherà l'assenza dal domicilio.
- b) nei casi in cui le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie comportino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata a malattia ed è giustificata mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
- c) nell'ipotesi in cui i dipendenti, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità lavorativa le relative assenze sono imputate a malattia. In questi casi è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. La certificazione va prodotta all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia e fanno seguito le singole attestazioni dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Resta ferma la possibilità per il dipendente di utilizzare per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche i seguenti permessi:

- permessi orari a recupero (c.d. *permesso breve*)
- permessi per motivi familiari e personali (c.d. *gravi motivi ore*)
- permessi per recupero compensativo.

Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 56)

Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno - dicembre). L'Amministrazione può concedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto.

Visite fiscali

Con l'istituzione del Polo Unico per le visite fiscali, come controllo sugli eventi di malattia comune del lavoratore, la competenza delle stesse è passata dalle Asl all'Inps.

Le visite fiscali potranno essere richieste dal datore di lavoro, ma anche disposte d'ufficio dal Polo Unico sulla base dei certificati telematici di malattia dei dipendenti pubblici.

Sono confermate le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si ricorda che l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva: ciò vuol dire che possono essere disposte anche più visite fiscali nel corso del medesimo episodio morboso (anche nella stessa giornata).

Come previsto dalla normativa vigente, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l'informazione all'Inps.

Qualora il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, egli è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all'Inps.

L'Inps non effettua accertamenti domiciliari medico legali per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell'Inail.

Al seguente link

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201399%20del%2029-03-2018.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1> è possibile consultare tutte le informazioni fornite dall'Inps sulle novità in materia di visite fiscali.

Ai fini della gestione delle presenze, si rammenta quanto disposto nella nota prot. n. 2822 del 10.03.2014 in merito all'invio delle certificazioni e autocertificazioni per l'utilizzo dei permessi e in modo particolare che:

- **i cartellini devono essere aggiornati in tempo reale**
- **i dipendenti devono effettuare le eventuali richieste di giustificazione giornalmente**
- **i gestori devono tempestivamente eseguire i controlli e le eventuali correzioni**

A coloro che non adempiono a quanto disposto e che il giorno 6 del mese successivo a quello da consuntivare hanno ancora giornate in errore sul proprio cartellino *Infoweb* non potranno essere attribuiti i buoni pasto del mese appena concluso.

I buoni pasto maturati verranno attribuiti nei mesi successivi con conguaglio, una volta risolti gli errori sul cartellino.

Con i migliori saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vincenzo Storza

